



NOTAIO
BRUNELLA CARRIERO

REPERTORIO N.34903

RACCOLTA N.16531

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE "DON GIOVANNI MELE ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di settembre

alle ore sedici

in Matera presso la sede dell'Associazione in Via Racioppi, civico 2

Innanzi a me Dott. Brunella Carriero Notaio in Matera, iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di Matera

Registrato a MATERA

E' PRESENTE

il 13 settembre 2022

la signora **DI MURO MARIA ROSARIA**, nata a Muro Lucano (PZ) il 4 giugno 1950 e
residente in Matera alla via dei Messapi n.58, codice fiscale DMR MRS 50H44
F817U, munita del seguente documento di riconoscimento: carta d'identità n.AY
7961946 rilasciata dal Comune di Matera il 6 maggio 2019, la quale dichiara di
costituersi nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'**ASSOCIAZIONE "DON GIOVANNI MELE ONLUS"**, con sede in Matera alla
via Racioppi n.2, ove la comparente domicilia per la carica, codice fiscale
93022430776, costituita con atto per Notaio Nicola Madio di Matera in data 15 aprile
1998 Rep.27036 Racc. n.9474, registrato a Matera il 29 aprile 1998 al n.835,
modificata con verbale a mio rogito del 16 marzo 2010 Rep.n.25399 Racc. n.9675,
registrato a Matera il 23 marzo 2010 al n.1016.

al n. 2725 / 1T

in appresso denominata "ASSOCIAZIONE"

e di essere munita di regolari poteri per la stipula del presente atto in forza del
vigente Statuto e della delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 28
luglio 2022.

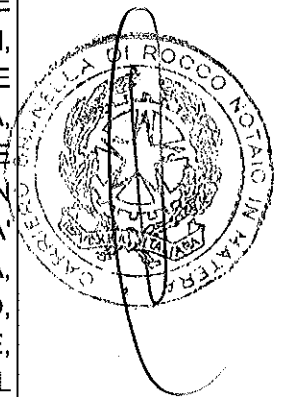
Dell'identità personale della comparente io Notaio sono certo.

Dichiara la comparente, nella predetta qualità, che è qui riunita, in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea dell'ASSOCIAZIONE,
regolarmente convocata in questo giorno luogo e ora a norma di Statuto, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) prosecuzione delle attività sociali con l'assunzione da parte dell'ASSOCIAZIONE
della qualifica di Ente del Terzo Settore, con acquisizione di personalità giuridica e
iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - 2) adeguamento dello Statuto dell'Associazione alle norme del Decreto legislativo
117/2017 e modifica dei patti relativi a DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E
ATTIVITA', DURATA, PATRIMONIO, REQUISITI E CONDIZIONI, AMMISSIONE
NUOVI ASSOCIATI, DIRITTI DEGLI ASSOCIATI, OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI,
PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO, RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE
DEL SOCIO, ASSEMBLEA, DIRITTO DI VOTO, QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA,
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E
SCISSIONE, SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA, RAPPRESENTANZA IN
ASSEMBLEA, ORGANO DIRETTIVO, CONSIGLIO DIRETTIVO, GRATUITA'
DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANO DIRETTIVO, RAPPRESENTANZA,
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, ORGANO DI CONTROLLO,
REVISIONE LEGALE DEI CONTI, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE,
ESTINZIONE E SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO RESIDUO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DOMICILIO DEGLI
ASSOCIATI, CLAUSOLA COMPROMISSORIA;
- secondo il testo dello STATUTO allegato alla convocazione;

*Iscafo
al RUNTS
il 13.10.2022*



3) nomina dei componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO, secondo i patti del nuovo Statuto (articoli 22 e seguenti);

4) varie ed eventuali;

Assume le funzioni di Presidente, per Statuto e per designazione dei presenti, la comparente, che invita me Notaio a fungere da Segretario.

Aderendo all'invito, dò atto che l'adunanza si svolge come segue.

La Presidente

constatato che

- sono presenti, per appello nominale, in proprio o per deleghe custodite agli atti dell'Associazione,

n.32 (trentadue)

soci ordinari,

dei totali n.36 (trentasei) soci ordinari regolarmente iscritti e aventi diritto di voto quali risultanti dall'Elenco che mi consegna per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- per il Consiglio Direttivo sono presenti i Consiglieri

- Maria Rosaria DI MURO Presidente, qui costituita

- Don Giuseppe Tarasco nato a Matera il giorno 1° luglio 1971 ed ivi residente alla via Piazza Duomo n.7 codice fiscale TRS GPP 71L01 F052B;

- Don Antonio Polidoro nato a Matera il 7 aprile 1975 e residente in Scanzano Jonico alla via Togliatti n.1

- Surano Lucia nata a Oriolo il 13 dicembre 1974 e residente in Matera alla via Lucana n.295 bis

- Serini Tiziana Giovanna nata a Massafra il 31 ottobre 1968 e residente in Matera alla via Ugo La Malfa 2

- Mele Giulia nata a Ginosa il giorno 8 novembre 1933 e residente in Matera alla via Istria n.8

- Di Lecce Rosa nata a Matera il 25 luglio 1970 ed ivi residente alla via Racioppi n.24

accertata

l'identità e legittimazione di tutti i partecipanti

attesta

la presenza del quorum costitutivo previsto dallo Statuto

e pertanto

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e di Statuto e atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Prende la parola la Presidente la quale, non essendoci alcun intervento contrario e con l'approvazione unanime dei presenti, dichiara aperta l'Assemblea.

Passando quindi all'esame dell'Ordine del Giorno, il Presidente, previamente autorizzato dall'assemblea a trattare unitariamente i primi due punti, stante la connessione delle tematiche, premette che:

- in data 14 luglio 2022 è pervenuta all'Associazione, dalla Regione Basilicata - Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti partecipati RUNTS - la richiesta di informazioni Prot. 98721/16BG finalizzata al consolidamento della trasmigrazione dell'Associazione nel RUNTS, nella quale, fra l'altro, si rileva la mancanza di uno Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore;

- la prosecuzione delle attività sociali con la qualifica di Ente del Terzo settore, così come oggi proposta, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE nella seduta del 28 luglio 2022, che ha deliberato quindi il passaggio ad ETS con la denominazione (da assumere subordinatamente

all'avvenuta iscrizione nel RUNTS); "DON GIOVANNI MELE - Ente del Terzo Settore";

- le modifiche statutarie proposte riguardano le materie e i patti associativi evidenziati nell'Ordine del Giorno

Il Presidente passa quindi ad illustrare le proposte di modifica dello Statuto, di cui i presenti hanno già esatta conoscenza, avendone ricevuto copia integrale in allegato all'avviso di convocazione, precisando che tutte le modifiche sono volte ad adeguare lo Statuto dell'ASSOCIAZIONE alle disposizioni del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017), ma anche alle reali ed attuali esigenze dell'Associazione; evidenzia inoltre che l'inserimento nel Registro del Terzo Settore comporterà per l'ASSOCIAZIONE positive conseguenze in tema di agevolazioni fiscali e di altra natura.

Dichiara infine la Presidente che l'intero testo statutario novellato nei termini innanzi riferiti sarà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.lgs. n.112/2017 e che si richiederà l'acquisizione della personalità giuridica per effetto dell'iscrizione nel RUNTS.

Al fine del conseguimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore e dell'art. 16 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, la parte comparente dichiara che il versamento della somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che rappresenterà il patrimonio dell'ETS avviene mediante deposito del corrispondente importo presso me notaio, a mezzo il bonifico bancario disposto in data 26 agosto 2022 presso la BCC Santeramo in Colle Numero transazione 84750500429 n. ordine 00003877467, la cui copia si allega al presente atto sub "B".

Di detto deposito dovrà farsi annotazione nel Registro delle somme e dei valori di cui all'art. 6 l. n. 64 del 1934.

La parte comparente conferisce a me notaio incarico di consegnare detta somma, dopo l'iscrizione dell'Ente al RUNTS, al Presidente del Consiglio Direttivo, che, come infra sarà nominato nel corso della presente Assemblea.

Ad ogni buon fine, fermo restando che il patrimonio dell'Ente si propone che venga fissato nell'importo minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), per la più completa trasparenza dell'operazione, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità complessive dell'Ente, che possiede anche beni diversi dal denaro, risultano dalla relazione giurata in data 24 agosto 2022 innanzi al Cancelliere del Tribunale di Matera, Cron. n. 1252, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", redatta dal dott. Giulio Bagnale, revisore legale iscritto nell'apposito registro al n. 167529 con D.M. 29 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 15 febbraio 2013.

Da ultimo il Presidente, in relazione all'Organo di Controllo, attesta che l'Associazione non supera i limiti previsti dagli art. 30 e seg. del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 e che pertanto non ne occorre la nomina

Tanto premesso

la Presidente propone all'assemblea

il seguente testo di deliberazione, di cui dà lettura:

"L'Assemblea della ASSOCIAZIONE

- udita la relazione del Presidente;

- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato D.lgs 117/2017

DELIBERA

---di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte



dell'ASSOCIAZIONE della qualifica di Ente del Terzo Settore

--- di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle norme del Decreto legislativo 117/2017;

--- di modificare l'intero Statuto dell'ASSOCIAZIONE secondo il testo che qui di seguito si riporta:

" S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione "DON GIOVANNI MELE - Ente del Terzo Settore, in sigla " **"DON GIOVANNI MELE - ETS"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Matera, con indirizzo in Via Cererie 61, presso la sede della "Mensa di fraternità don Giovanni Mele".

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali finalità risultano in concreto ispirate ai principi cristiani intorno alla centralità della persona, al valore della famiglia, all'educazione alla virtù cristiana della solidarietà per gli ultimi, così come sono proposti dal magistero della Chiesa. Essa agisce secondo gli orientamenti pastorali del Vescovo Diocesano, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e del Codice del Terzo settore.

In particolare, l'Associazione persegue il fine di cristiana solidarietà nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa di Matera-Irsina ed in collaborazione con la Caritas Diocesana e con la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera.

L'Associazione, altresì, si propone di aggregare quanti, ispirandosi ai principi evangelici della solidarietà sociale, della giustizia, della pace, della non-violenza e della salvaguardia del creato, intendono svolgere attività di promozione umana ed elevazione sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

tele-radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

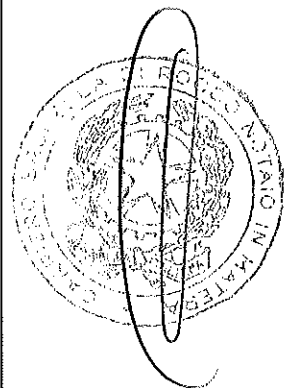
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Più in particolare, l'Associazione, con prevalente attenzione agli "ultimi", esercita:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a componenti collettività estere; si



precisa che, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 10, d.lgs. n.460/1997, si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;

c) animazione, istruzione e formazione, ivi compresa l'attività di informazione e orientamento a disposizione dei più deboli per un'efficace individuazione e valorizzazione delle competenze possedute o da sviluppare e potenziare nella ricerca e offerta di lavoro;

d) promozione dell'economia sociale e solidale e di iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività di persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegato, al fine di valorizzare i rapporti umani e solidali; tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate o in alcun modo assimilate a rapporti di lavoro autonomo e subordinato;

e) tutela dei diritti civili e promozione della cultura dell'inclusione e dell'integrazione;

f) tutela della dignità della persona umana sin dal suo concepimento e fino alla sua morte naturale;

g) promozione della pace, della cooperazione internazionale, della giustizia fra i popoli, dello sviluppo sostenibile;

h) promozione e sviluppo sul territorio di una rete sociale di risorse formali ed informali, rivolta alla comunità locale, per sensibilizzare e consolidare forme di contrasto alla povertà, alla emarginazione individuale e collettiva;

i) gestione della "Mensa Don Giovanni Mele", fondata dalla Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera, opera segno, nata nell'anno del Giubileo, al fine di accogliere persone con problemi di ordine economico o, comunque, di disagio;

j) gestione e coordinamento sul territorio della raccolta di beni alimentari necessari per la mensa,

k) gestione delle eventuali "Opere segno" dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina;

l) sottoscrizione di protocolli d'intesa o convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, servizi sociali per l'aiuto a persone bisognose (aiuto economico, lavorativo, sociale, medico);

m) sottoscrizione di protocolli d'intesa o convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, per partecipare a misure aventi come obiettivi il contrasto alla povertà e all'inclusione sociale dei più bisognosi,

n) sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, per consulenza medica, legale, psicologica per le azioni di tutela della persona e della sua salute;

o) promozione della formazione degli operatori volontari sui temi della solidarietà, dell'educazione, del mutuo aiuto, della giustizia sociale e dell'interculturalità;

p) promozione e diffusione della cultura dell'accoglienza verso coloro che vivono in una situazione di emarginazione sociale, sia italiani che immigrati;

q) promozione e diffusione della cultura dell'interculturalità allo scopo di conoscere e favorire rapporti più stabili con le altre culture per la valorizzazione e l'accrescimento reciproco;

r) creazione di una rete sociale nel territorio dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina con enti pubblici e privati per l'incrocio domanda-offerta di lavoro;

s) inserimento nei propri servizi di persone soggette a misure alternative alla detenzione, in convenzione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE);

t) sottoscrizione di convenzioni per ospitare giovani del servizio civile ed educarli alla cultura della solidarietà sociale.

L'Associazione, laddove consentito, può emettere "titoli di solidarietà" così come previsto dall'art. 29 del D.lgs. n.460/1997.

Ai sensi dell'art.6 del Dlgs 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, per il raggiungimento degli scopi sociali, attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie; in particolare, potrà svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale:

- acquisizione a qualsiasi titolo di immobili per esercitare le suddette attività, gestione, manutenzione e ristrutturazione degli stessi;
- gestione di corsi di formazione per i volontari della mensa.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto.

TITOLO II **PATRIMONIO**

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in euro 15.000 (quindicimila)

Possono far parte del patrimonio:

- a) i beni immobili intestati all'Associazione, i beni mobili e comunque i beni suscettibili di valutazione economica;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) i fondi raccolti in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione e che possa contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

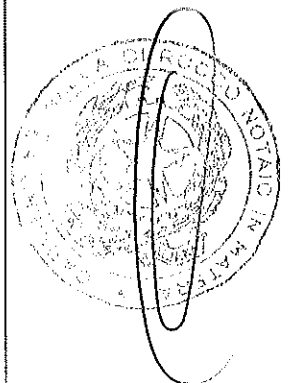
Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Gli associati si distinguono in associati ordinari e associati onorari.



In coerenza con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, possono essere associati ordinari i soggetti, persone fisiche e giuridiche (senza scopo di lucro), nonché enti non profit o del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, che abbiano esperienza di volontariato e/o siano stati impegnati in servizi di assistenza e/o di solidarietà sociale

E' socia ordinaria la signora Giulia Mele la quale, essendo erede di Don Giovanni Mele, partecipa anche in forma onoraria alla vita associativa.

Sono associati onorari qualificati esponenti del mondo ecclesiale e della cultura e dell'impegno sociale e non hanno diritto di voto.

La nomina a socio onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione prima al Direttivo e in caso favorevole all'Assemblea dei soci che delibera nei modi ordinari.

E' socio onorario di diritto l'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di condividere i principi e le finalità dell'Associazione, di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione, col divieto di limitazioni riferite alle condizioni economiche e di discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell'associazione;
- la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

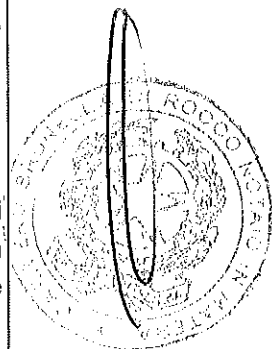
L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel *quorum* l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.



ART. 13) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- quant'altro ad essa demandato dallo Statuto.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, ad eccezione delle votazioni aventi ad oggetto la esclusione dei soci o provvedimenti relativi alla responsabilità degli amministratori.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata a mano, raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli

associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente. L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede l'associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro sette giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto:

- la modifica della sede sociale deve essere approvata con la presenza di almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- le altre modificazioni dello statuto diverse dal punto che precede devono essere approvati con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione sono decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro otto giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

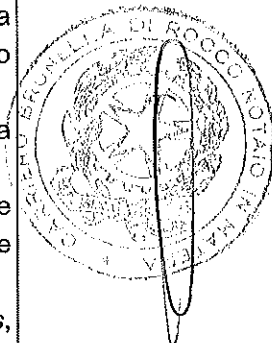
Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ..

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua



assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del

legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ciascun associato può rappresentare solo un associato.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette (7) membri.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la nomina della maggioranza degli amministratori (quattro membri) è riservata all'assemblea, che li sceglie tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

In coerenza con finalità perseguite e con le attività svolte dall'Associazione:

- la nomina di un amministratore, che potrà essere scelto anche tra soggetti esterni all'associazione, è riservata all'Arcidiocesi di Matera-Irsina, ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al n.37 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera e, per essa, al suo rappresentante legale l'Arcivescovo pro tempore; l'amministratore come innanzi nominato avrà funzioni di Presidente;

- la nomina di un amministratore, che potrà essere scelto anche tra soggetti esterni all'associazione, è riservata alla Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera, ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al n. 19 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera e, per essa, al suo rappresentante legale il Parroco pro tempore;

- la nomina di un amministratore, che potrà essere scelto anche tra soggetti esterni all'associazione, è riservata alla Caritas Diocesana, organismo pastorale ed espressione della Chiesa particolare, e, per essa, al suo Direttore.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

Gli amministratori nominati dall'assemblea possono essere revocati con delibera dell'Assemblea e su proposta motivata del Presidente dell'Associazione.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

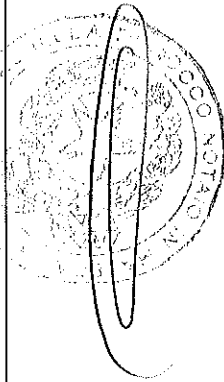
- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In caso di cessazione della carica, la sostituzione avverrà secondo i criteri indicati nei commi secondo e terzo del presente articolo.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per numero quattro esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio



della carica ed è rieleggibile per un secondo mandato successivo.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna nel Comune dove ha sede l'associazione ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno quattro dei suoi membri o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione con lettera raccomandata a mano, raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se costituito, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 24) GRATUITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in

caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori componenti il direttivo e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono



chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, l'assemblea può deliberare che la revisione dei conti sull'associazione sia esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI **BILANCIO**

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.
- per cause previste dalla legge.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

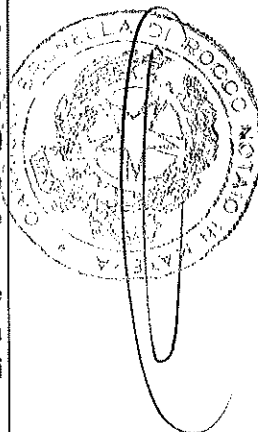
Le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento devono essere, a norma dell'art. 48 comma 2 del CTS iscritte sul Runts a cura del rappresentante legale o trasmesse al Registro dall'Autorità competente.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, in considerazione delle finalità e dei principi che regolano l'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Ente che sarà indicato dall'Arcidiocesi di Matera - Irsina, ente religioso civilmente riconosciuto, iscritto al n.37 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera e, per essa, dal suo rappresentante legale l'Arcivescovo pro tempore, con il parere positivo dell'Ufficio indicato dalle norme in vigore che regolano la materia, alle quali si rinvia.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni che saranno in vigore, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**



ART. 34) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 35) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Matera.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà il suo domicilio.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione."

--- di ritenere che le variazioni statutarie come innanzi deliberate riguardano di fatto anche l'atto costitutivo e l'atto modificativo dell'Associazione innanzi menzionati, che pertanto si intendono anch'essi conseguentemente modificati;

--- di richiedere ed acquisire la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione al RUNTS".

Terminata la sua esposizione e la lettura del testo di deliberazione proposto, il Presidente invita tutti i presenti a intervenire sui primi due punti all'OdG. dell'Ordine del Giorno.

Si dà atto che non vi sono interventi

L'assemblea chiede pertanto che si proceda con la votazione sui primi due punti all'OdG e il Presidente mette ai voti il predetto testo di deliberazione.

Pertanto, a seguito di quanto sopra,

i soci dell'ASSOCIAZIONE

udita la relazione del Presidente

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERANO

di approvare l'intero testo di deliberazione come innanzi proposto e letto dalla Presidente.

La Presidente proclama i risultati della votazione.

La Presidente mi consegna il nuovo Statuto per essere allegato al presente atto sotto la lettera "D".

Proseguendo nell'OdG, la Presidente, in considerazione dei nuovi patti statutari concernenti la composizione del Consiglio Direttivo, chiede all'Assemblea di procedere alle elezioni dei nuovi componenti del detto organo statutario, che avranno vigenza a partire dal giorno dell'iscrizione dell'Ente nel RUNTS, precisando che, ai

sensi dell'art. 22 dello Statuto come innanzi modificato, sono pervenute

-da parte dell'Arcivescovo della Arcidiocesi di Matera-Irsina, ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al n.37 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera, Mons. Antonio Caiazzo, la nota Prot. N.36/2022 del 2 settembre 2022 con la quale designa quale amministratore, con funzioni di Presidente la signora **DI MURO MARIA ROSARIA**, nata a Muro Lucano (PZ) il 4 giugno 1950 e residente in Matera alla via dei Messapi n.58, codice fiscale DMR MRS 50H44 F817U;

detta nota qui si allega in originale sub "E";

-da parte del Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera, ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al n. 19 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera, la nota Prot. 1/2022 del 2 settembre 2022 con la quale designa quale amministratore egli stesso don Giuseppe Tarasco nato a Matera il giorno 1° luglio 1971 ed ivi residente alla Piazza Duomo n.7 codice fiscale TRS GPP 71L01 F052B;

detta nota qui si allega in originale sub "F";

-da parte del Direttore della CARITAS Diocesana, ente religioso e organismo pastorale, espressione della Chiesa particolare, signora Cammisa Anna Maria, la nota del 2 settembre 2022 con la quale designa quale amministratore ella stessa Anna Maria Cammisa, nata a Catanzaro il 31 maggio 1942, residente a Matera in via De Amicis n.52, cod. fisc. CMM NMR 42E71 C352Z

detta nota qui si allega in originale sub "G".

Terminata la sua esposizione il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono candidature al Consiglio Direttivo e invita i presenti a intervenire sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

Emergono pertanto le seguenti candidature:

Francesca Chietera,

Rosanna Colucci,

Angiolina Amati,

Giulia Mele,

Giuseppe Santochirico,

soci, i cui dati anagrafici sono riportati nell'elenco soci qui allegato sub "A".

Quindi

I soci dell'ASSOCIAZIONE

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERANO

--- che l'ETS sarà amministrato da un Consiglio direttivo, composto da 7 (sette) membri, che resterà in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

--- di prendere atto, per quanto occorrer possa, delle designazioni pervenute dall'Arcidiocesi di Matera - Irsina, dalla Parrocchia Maria SS. dell'Annunziata di Matera e dal Direttore della CARITAS Diocesana e, pertanto, di confermare che il Consiglio Direttivo dell'Ente sia così composto:

- **Amministratore con funzioni di Presidente:** **DI MURO MARIA ROSARIA**, nata a Muro Lucano (PZ) il 4 giugno 1950 e residente in Matera alla via dei Messapi n.58, codice fiscale DMR MRS 50H44 F817U,

Amministratore: Giuseppe Tarasco nato a Matera il giorno 1° luglio 1971 ed ivi residente alla piazza Duomo n.7, codice fiscale TRS GPP 71L01 F052B;

Amministratore: Anna Maria Cammisa, nata a Catanzaro il 31 maggio 1942 e



residente in Matera alla via De Amicis n.52, codice fiscale CMM NMR 42E71 C352Z

Amministratore: Rosanna Colucci, nata a Matera il 14 luglio 1968 ed ivi residente alla via Nino Rota n.28 codice fiscale CLC RNN 68L54 F052Y
(con numero ventiquattro voti)

Amministratore: Francesca Chietera, nata a Matera il 14 dicembre 1965 ed ivi residente alla via Anselmo Pecci n.8, codice fiscale CHT FNC 65T54 F052N
(con numero ventitre voti)

Amministratore: Giuseppe Santochirico, nato a Matera il 7 gennaio 1956 ed ivi residente alla Terenzio n.1 codice fiscale SNT GPP 56A07 F052M
(con numero ventidue voti)

Amministratore: Giulia Mele, nata a Ginosa l'8 novembre 1933 e residente in Matera alla via Istria n.8 codice fiscale MLE GLI 33S48 E036U
(con numero ventuno voti)

Si dà atto che tutti gli eletti, qui presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica conferita e di non avere cause di incompatibilità né di ineleggibilità

--- di conferire al Presidente pro tempore dell'Ente ogni e più ampio potere per dare esecuzione alle presenti delibere e per gli opportuni adempimenti;

--- di delegare il Presidente pro tempore dell'Ente ad apportare al presente atto e allo Statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni o aggiunte che fossero richieste dalla Regione Basilicata - Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti partecipati RUNTS e dalle altre competenti Autorità di vigilanza"

Il Vice presidente ed eventualmente il Segretario del Consiglio direttivo saranno da questo eletti nella sua prima riunione.

La Presidente proclama i risultati della votazione.

La parte comparente dichiara che il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); con l'iscrizione in detto Registro l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, altresì, la personalità giuridica.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiuso il presente verbale alle ore diciassette e minuti trenta

DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, la parte comparente dichiara che:

* il presente atto:

- è esente dall'imposta di registro in quanto è adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore e alle sue successive integrazioni

- è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017;

* la dotazione patrimoniale di cui al deliberato che precede non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 2, e dell'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, essendo destinata a essere utilizzata ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017.

PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non

Attestato

11 A

ELENCO SOCI
ASS. " DON GIOVANNI MELE"
VIA RACIOPPI N.2



NR	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO	PROV. RESIDENZA	INDIRIZZO E N. CIVICO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE	NUMERO CELLULARE
1	ACQUASANTA	Vitalba	28/01/1968	MATERA	MATERA	Via Pergolesi, 11	COSULB68A68F052U	3397563337
2	AMATI	Angolina	22/03/1954	MIGLIONICO	MATERA	Viale S. Caterina da Siena, 1	MTANLNS4C62F201H	3450325748
3	AMODIO	Maria Caterina	31/07/1951	GROTTOLE	MATERA	Via dei Bruzi, 20	MDAMCT51L71E213W	3281828126
4	CAMMISA	Anna Maria	31/05/1942	CATANZARO (CT)	MATERA	Via E. De Amicis, 52	CNAMNMR42E71C352Z	3394977182
5	CHIETERA	Massimo	26/11/1973	MATERA	MATERA	piazza Michele Bianco, 32	CHTMSMT75S26F052X	3487403535
6	CHIETERA	Francesca	14/12/1965	MATERA	MATERA	Via Anselmo Pecci, 8	CHTFNC65T54F052N	3484123002
7	COLUCCI	Rosanna	14/07/1968	MATERA	MATERA	Via Nino Rota, 28	CLCRNN68L54F052Y	3384099820
8	Amati	Innocenzo	15/05/1951	MIGLIONICO	MATERA	Via Basento, 15	MTANCN51E15F201M	3289582091
9	DI PALO	Giovina	12/09/1944	MATERA	MATERA	Via Dei Bruzi, 54	DPLGVN44P46F052L	3498318738
10	DLORENZO	Maria	23/01/1963	MONTALBANO I.	MATERA	Via Bari, 3	DLRMR463A63F3990	3398349348
11	DI MURO	Maria Rosaria	04/06/1950	MURO LUCCANO (PZ)	MATERA	Via dei Messapi, 58	DMRMR550H44F817U	3384081484
12	EPITANIA	Anna	02/12/1938	MATERA	MATERA	Via Lazio, 7	PENNNA38T42F052L	3343503991
13	FARRUGGIO	Patrizia	27/01/1962	TORINO	MATERA	Via Turi, 4	FRPRRZ62A67L219I	3291108195
14	IORE	Paola Bruna	20/01/1954	MATERA	MATERA	Via Piante, 9/2	FRUPBR54A60F052S	3283252966
15	FORTUNA	Franco	18/02/1968	MATERA	MATERA	Vico Marconi, 7/c	FRFENC68B18F052A	3396810798
16	GALOTTO	Antonietta	21/03/1947	ROTONDELLA	MATERA	Via dei Bruzi, 9	GLJNN147C61H591S	3402883153
17	LORUSSO	Caterina	25/07/1948	GRASSANO	MATERA	Via dei Peucezi, 2	LSRCRN48L65E147R	3281057661
18	MASTELLO	Giovanni	11/06/1980	MATERA	MATERA	Via Pecci, 16 BIS/B	MSLGN80H11F052C	3286195689
19	MELE	Giulia	08/11/1933	GENOSA (TA)	MATERA	Via Istria, 8	MJEGLI33S48E036U	3469682020
20	MELE	Giorgia	10/06/1982	MATERA	MATERA	Via Pecci, 16 BIS/B	MJEGRI682H50F052D	3297152289
21	MORELLI	Luisa Anna Bruna	12/07/1965	MATERA	MATERA	Via Bradano, 13	MRLINN65T52F052D	3381021383
22	PARBULLI	Nicola	31/10/1964	GRAVINA IN PUGLIA	MATERA	Via F. Cilea, 33	PRRNLN64R71L155K	3495110636
23	PETRIGLIANO	Carmine	22/07/1932	VAI SINNI	MATERA	Via della Croce, 20	PTRCMN32L22D513D	3383325258
24	PETRIGLIANO	Emilio	08/10/1959	MATERA	MATERA	Via Donizetti, 52	PTRMTE59R08F052L	3482447212
25	PIZZILLI	Giuseppina	22/09/1947	MATERA	MATERA	Via G. Marconi, 97	PZZGPP47P62F052R	3913729177
26	SALVATORE	Antonietta	12/02/1963	NAPOLI	MATERA	Via Purgatorio Vecchio, 16	SLVNN163B52R839F	3397927764
27	SANTOCHIRICO	Giuseppe	07/01/1956	MATERA	MATERA	Via Terenzio, 1	SNTGPP56A07F052H	3204478601
28	SERINI	Tiziana Giovanna	31/10/1968	MASSAFRA (TA)	MATERA	Via Ugo la Malfa, 72	SREHTMG68R71F027B	3338659005
29	SPALLINI	Cinzia	11/02/1972	TARANTO	MATERA	Via Boito, 23	SPLCNZ72B51L049I	3478112757
30	SPINELLA	Mariangela	20/02/1969	REGGIO CALABRIA (RC)	MATERA	Via della Croce, 63	SPNDNNG69B60H22AS	3357581540
31	SURANO	Lucia	13/12/1974	ORIOLO (CS)	MATERA	Via Lucana, 295/bis	SRNLPU74T53G110J	3487746336
32	TARASCO	don Giuseppe	01/07/1971	MATERA	MATERA	Piazza Duomo, 7	TRSGPP71L01F052B	3292415367
33	VICENTI	Maria	02/01/1968	CLES (TN)	MATERA	Via Donizetti, 20	VCNMR468A42C794S	3338600198
34	VIRELLI	Rosa	08/12/1951	STIGLIANO	MATERA	Via Simi, 34	VRLRM451T7480954Q	3320062248
35	DILECCE	Rosa	25/07/1950	MATERA	MATERA	Via Racioppi, 24	DLCSO50L65F052O	3338622485
36	VENTURO	Alessandro	16/03/1996	MATERA	MATERA	Via Cosenza, 70	VNTLSN96C165052H	3338618154

Mario Racioppi



LETTERA DI ADDEBITO ED ACCREDITO IN CONTO CORRENTE

Vogliate cortesemente prendere nota delle scritture sotto indicate, effettuate sul vostro conto corrente

FIL. OPERANTE 001

DI MATERA

26/08/2022

N. TRANSAZIONE	DATA VALUTA	IMPORTO	A. VS.	CAUSALE CONTABILE
84750500429	26.08.2022	15.000,00	Debito	26-Bonifico a favore di
*CARRIERO BRUNELLA				PATRIMONIO ASS DON GIOVANNI BON:088440002394670748
84750500429	26.08.2022	4,00	Debito	16-Commissioni su bonifico

Totale debito :

15.004,00

DIVISA Euro
 COD. FIL./C.C.N. 001 / 022540
 N. TERMINALE OPERATORE E036 0803

H
 Spettabile
 DON GIOVANNI MELE ONLUS
 VIA GIACOMO RACIOPPI 2
 75100 MATERA (MT)

LETTERA ADD/ACCR.-CC30

Distinti saluti
 Banca di Credito Cooperativo

Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BA) - Società Cooperativa - Piazzetta Dell. Orlando Leone 2, 70029 Santeramo in Colle (BA) -
 Tel.: +39 080.8820011 - Fax: +39 080.3036515 - Sito internet: www.bccsanteramo.it - E-mail: info@bccsanteramo.it - PEC:
 direzione@pec.bccsanteramo.it - Codice Fiscale 00266750728, Iscrizione al Registro Imprese di Bari n. 89970

Adorante al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne assicura la direzione e
 il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 16243741007, Cod. SDI 9GHPRLV - Iscritta
 all'Albo delle banche n. 4573, Cod. ABI 08844-S - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A170367 - Adorante al fondo di Garanzia dei Depositanti
 del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Mario Rosario



Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:

disposizione bonifico
a valere sul Conto Corrente
Intestato a:

VIA GIACOMO RACIOPPI 2
75100 MATERA (MT)

Firma Casslere

a Debito

All'operazione richiesta si applicano le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto e nel documento di sintesi relativi al rapporto a valere sul quale la stessa è eseguita.

Maurice Rozelle

Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BA) - Società Cooperativa - Piazzetta Dott. Orlando Leone 2, 70029 Santeramo in Colle (BA) - Tel.: +39 080 0028011 - Fax: +39 080 3038515 - Sito Internet: www.bccsanteramo.it - E-mail: info@bccsanteramo.it - PEC: direzione@pec.bccsanteramo.it - Codice Fiscale 00256750720, Iscrizione al Registro Imprese di Bari n. 99970

Adorante al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 09HPH-LV - iscritta all'Albo delle banche n. 4573, Cod. ABI: 06844-3 e iscritta all'Albo delle società cooperative n. A170357 - Adorante al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - al Fondo Nazionalista di Garanzia.

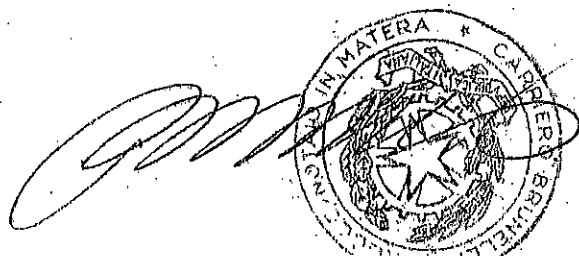
Allegato "C"
al n. 16531 di Raccolta

RELAZIONE PER CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
DEL PATRIMONIO DELLA

"ASSOCIAZIONE DON GIOVANNI MELE ONLUS"

CON SEDE IN MATERA ALLA VIA RACIOPPI N.2 PER TRASFORMAZIONE IN ENTE DEL
TERZO SETTORE CON PERSONALITA' GIURIDICA

Perito: BAGNALE GIULIO



Mario Rapisarda

1. Premessa

In data 01 Agosto 2022 la sig.ra Maria Rosaria DI MURO nata a Muro Lucano (PZ) il 04/06/1950 CF DMRMRS50H44F817U, nella sua qualità di Presidente della Associazione Don Giovanni Mele Onlus, con sede in Matera alla Via Racioppo n. 2 codice fiscale n. 93022430776 iscritta nel registro Regionale del Volontariato di Basilicata in data 27/07/2010 al n. 1266, ha rivolto istanza al sottoscritto, Dott. Giulio Bagnale, CF BGNGLI85P03L109G, revisore legale dei conti, iscritto al registro dei revisori legali al n. 167529 DM 29/01/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15/02/2013 per la descrizione, la valutazione e la conseguente stesura della relazione asseverata di stima della dotazione patrimoniale della Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Lo scrivente ha subito preso contatto con il Presidente dell'Associazione ed ha concordato un programma coordinato di visite in sede, accertamenti, riscontri, esame di documenti e quant'altro occorrente, il tutto in modo da potersi garantire l'accesso alle innumerevoli informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Lo scrivente dà atto che la sig.ra Maria Rosaria DI MURO ha messo a disposizione tutti i necessari supporti contabili e documenti con la massima diligenza e celerità.

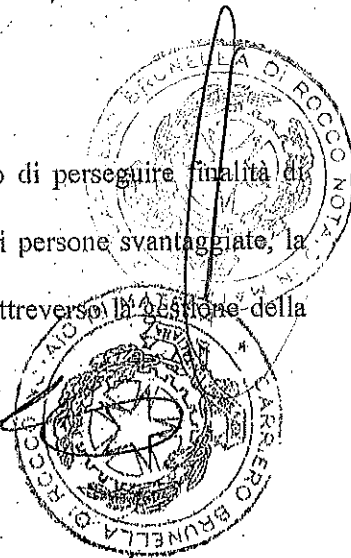
La presente stima si fonda sull'approfondita analisi della contabilità dell'associazione, su indagini, accertamenti, sopralluoghi, controlli e verifiche, direttamente esperiti dal sottoscritto, nonché su chiarimenti ed informazioni fornite dal Presidente dell'Associazione.

La data di riferimento della presente stima è il 23 agosto 2022, data alla quale è stata predisposta una situazione contabile esposta al successivo punto 5.

2. Notizie Generali sull'Associazione

L'Associazione Don Giovanni Mele Onlus nasce nel marzo 2010, con lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale, attraverso l'assistenza sociale, la beneficenza nei confronti di persone svantaggiate, la promozione dell'economia sociale e solidale, e attività di contrasto alla povertà attraverso la gestione della Mensa dei bisognosi.

Maria Rosaria Di Muro



Principale attività svolta in questi anni dall'associazione è stata, appunto, la gestione della Mensa intitolata a Don Giovanni Mele, sita nella Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera. Dalla riforma del Terzo Settore l'associazione, e il Consiglio Direttivo, hanno avviato l'iter per adeguare lo Statuto e l'organizzazione dell'Associazione alla novella normativa, anche in vista dell'ampliamento del servizio Mensa. E', infatti, in corso, grazie al contributo di alcune famiglie di benefattori, la realizzazione di un nuovo edificio che accoglierà la Mensa e che consentirà di offrire il servizio in spazi più ampi ed idonei all'accoglienza.

3. Criteri di Stima, metodologia, situazione di riferimento

Come noto al fine del riconoscimento della personalità giuridica di un'associazione, è necessario verificare la consistenza e la congruità del patrimonio della stessa. Tale verifica di congruità può essere assolta per il tramite di una relazione di stima redatta da un esperto iscritto nel registro dei Revisori Legali.

Attesa la finalità di questa relazione – ossia stimare alla data del 23.08.2022 il valore del patrimonio sociale dell'Associazione Don Giovanni Mele Onlus, al fine di garantire che patrimonio netto dell'Associazione non sia inferiore ad € 15.000, limite richiesto dall'articolo 22 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 alle Associazioni ai fini del riconoscimento della personalità giuridica - dovranno essere utilizzati i criteri prudenziali individuati dalla dottrina, riconducibili sostanzialmente ai "criteri patrimoniali".

Alla luce di quanto precede la valutazione del patrimonio sociale viene effettuata attribuendo particolare rilievo alle seguenti fasi:

- Individuazione e descrizione, dei beni, dei crediti e delle disponibilità liquidite facenti parti del patrimonio dell'Associazione;
- Attribuzione, in via prudenziale, ai beni facenti parte del compendio, del minore tra il valore netto di bilancio ed il valore effettivo di mercato;
- Determinazione del patrimonio sociale dell'associazione.

La determinazione del patrimonio della Associazione in esame è, come detto, prevalentemente basato sugli elementi compresi nell'attivo mobiliare cui vanno aggregati gli altri rapporti creditorî, debitori, per arrivare poi alla valutazione del Patrimonio Netto.



Manif. Rocco D. Bruno

La presente perizia, attesa la suddetta finalità di redazione, deve riferirsi al patrimonio dell'Associazione alla data del 23 agosto 2022; data ravvicinata alla decisione di trasformazione, e pertanto il sottoscritto perito attesta la consistenza ed i valori a detta data, dandone contezza sulla base dei dati contabili rilevati.

4. Componenti del Patrimonio dell'Associazione e criteri di valutazione

Le componenti del Patrimonio dell'Associazione sono le seguenti:

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, dell'associazione sono rappresentate da depositi bancari e postali. Trattasi di disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti. Costituendo crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale. L'associazione ha in essere due contratti di conto corrente:

- Conto corrente Bancoposta n. 000003977414 acceso presso la filiale Matera Via del Corso Poste Italiane Spa, che alla data del 23/08/2022 riporta un saldo di € 10.349,61;
- Conto corrente n. 22540 acceso presso la Filiale di Matera della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, che alla data del 23/08/2022 riporta un saldo di € 21.996,43.

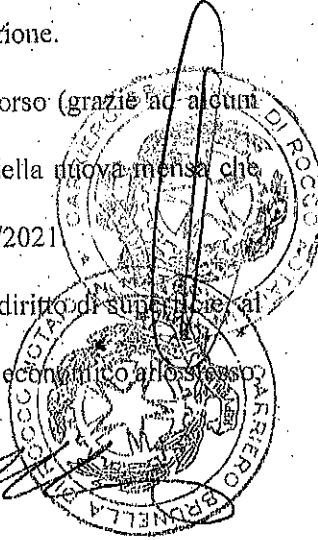
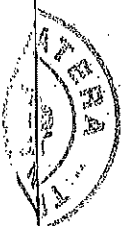
Diritto Di superficie

Con Atto Pubblico del 20 luglio 2017 a Rogito del Segretario Generale del Comune di Matera, Repertorio n. 2527 l'Associazione Don Giovanni Mele Onlus, ha ricevuto dal Comune di Matera, in concessione gratuita per anni 50, il diritto di superficie di un'area di mq 789 identificata al Catasto Terreni al Foglio 159 particella 5382 con vincolo di destinare l'area su indicata a mensa per poveri e centro di aggregazione.

Attualmente i lavori per la realizzazione del fabbricato della nuova mensa sono in corso (grazie ad alcuni benefattori che stanno provvedendo alla realizzazione delle opere e all'allestimento della nuova mensa che sorgerà nell'area in concessione), giusto permesso a costruire Prot. N. 83476 del 26/10/2021.

Sebbene sia doveroso citare fra le disponibilità della Associazione il summenzionato diritto di superficie, al fine di valutare il patrimonio netto dell'associazione si ritiene di non assegnare un valore economico allo stesso.

Maria Rosaria Di Maria



[Signature]

stante sia la gratuità del titolo di acquisizione del diritto di superficie, sia il vincolo di destinazione che non consentirebbe utilizzi diversi da quello espressamente previsto nel contratto di concessione.

Attrezzature

Dall'inventario fisico è risultato un normale stato di conservazione e di funzionalità dei beni oggetto di valutazione ed è emerso che tutti i cespiti mantengono l'intera capacità di utilizzo. Tuttavia al fine di assegnare un valore prudenziale alle attrezzature che potrebbero essere sostituite, non si è ritenuto necessario effettuare alcuna rivalutazione accogliendo il valore contabile delle attrezzature acquisite a titolo oneroso.

Armadio Frigorifero	€	1.220,00
Armadio Frigorifero 1400 LT	€	1.769,00
Autocarro DB931ST	€	500,00

Passività

Le passività sono rappresentate unicamente da debiti verso fornitori per l'acquisto di materiali di consumo utilizzati nel servizio di mensa e per le utenze. I debiti sono stati valutati al loro valore nominale.

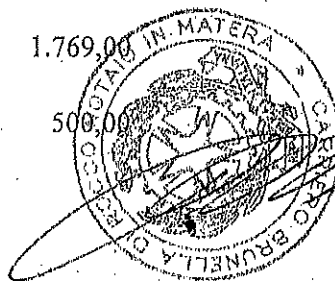
5. Situazione Contabile alla data del 23/08/2022

La situazione contabile al 23/08/2022 dell'Associazione Don Giovanni Mele Onlus è la seguente:

Attività

Conto Corrente Bancoposta	€	10.349,61
Conto Corrente BCC Santeramo	€	21.996,43
Totale Liquidità	€	32.346,04

Armadio Frigorifero	€	1.220,00
Armadio Frigorifero 1400 LT	€	1.769,00
Autocarro DB931ST	€	500,00



Moris Roscio 23/08/2022

Totale Attrezzature € 3.489,00

Totale Attività € 35.835,04

Passività

Debiti verso fornitori merce 700,52

Debiti per utenze energetiche € 457,70

Totale Passività € 1.158,22

Patrimonio Netto € 34.676,82

Totale a pareggio € 35.835,04

orig. Rettig. di Mele

6. Conclusioni

Il sottoscritto, a fronte di quanto sopra esposto, dichiara che il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 23.08.2022, dell'associazione Don Giovanni Mele Onlus ammonta ad €34.676,82, (trentaquattromilaseicentosettantasei/82) quantificazione desumibile dal valore di stima assegnato al patrimonio dell'Associazione utilizzando il metodo patrimoniale.

Matera, 24/08/2022

In fede
Dott. Giulio BAGNALE

[Signature]



Cron. 1652

TRIBUNALE DI MATERA

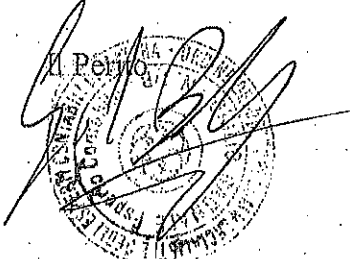
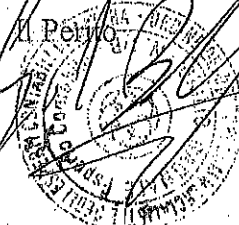
VERBALE DI GIURAMENTO

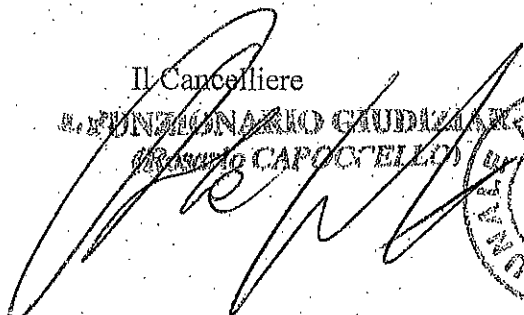
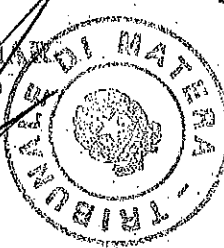
L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di agosto, nel Tribunale di Matera, avanti al sottoscritto Cancelliere del Tribunale di Matera è personalmente comparso Il Dott. Giulio BAGNALE nata a Terlizzi (BA) il 03.09.1985 residente a Matera identificato a mezzo di carta di identità n. CA98291MO rilasciata dal Ministero dell'Interno il 28 Luglio 2022 il quale presenta la relazione che precede e chiede di asseverarla con giuramento.

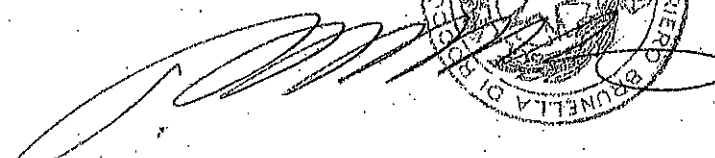
Ammonito ai sensi di legge, il comparente presenta giuramento di rito ripetendo le parole:

“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Perito



Il Cancelliere
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GIULIO CAPOCELLO






Mano Rosaria Di Muro

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Allegato "D"
al n.16531 di Raccolta

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione "DON GIOVANNI MELE - Ente del Terzo Settore", in sigla "DON GIOVANNI MELE - ETS".

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Matera, con indirizzo in Via Cererie 61, presso la sede della "Mensa di fraternità don Giovanni Mele".

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali finalità risultano in concreto ispirate ai principi cristiani intorno alla centralità della persona, al valore della famiglia, all'educazione alla virtù cristiana della solidarietà per gli ultimi, così come sono proposti dal magistero della Chiesa. Essa agisce secondo gli orientamenti pastorali del Vescovo Diocesano, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e del Codice del Terzo settore.

In particolare, l'Associazione persegue il fine di cristiana solidarietà nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa di Matera-Irsina ed in collaborazione con la Caritas Diocesana e con la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera.

L'Associazione, altresì, si propone di aggregare quanti, ispirandosi ai principi evangelici della solidarietà sociale, della giustizia, della pace, della non-violenza e della salvaguardia del creato, intendono svolgere attività di promozione umana ed elevazione sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

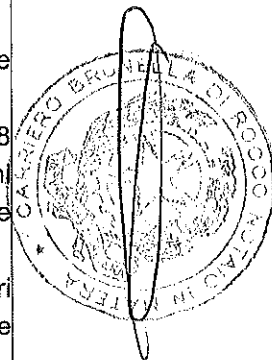
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

tele-radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Più in particolare, l'Associazione, con prevalente attenzione agli "ultimi", esercita:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a componenti collettività estere; si precisa che, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 10, d.lgs. n.460/1997, si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;

c) animazione, istruzione e formazione, ivi compresa l'attività di informazione e

orientamento a disposizione dei più deboli per un'efficace individuazione e valorizzazione delle competenze possedute o da sviluppare e potenziare nella ricerca e offerta di lavoro;

d) promozione dell'economia sociale e solidale e di iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività di persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegato, al fine di valorizzare i rapporti umani e solidali; tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate o in alcun modo assimilate a rapporti di lavoro autonomo e subordinato;

e) tutela dei diritti civili e promozione della cultura dell'inclusione e dell'integrazione;

f) tutela della dignità della persona umana sin dal suo concepimento e fino alla sua morte naturale;

g) promozione della pace, della cooperazione internazionale, della giustizia fra i popoli, dello sviluppo sostenibile;

h) promozione e sviluppo sul territorio di una rete sociale di risorse formali ed informali, rivolta alla comunità locale, per sensibilizzare e consolidare forme di contrasto alla povertà, alla emarginazione individuale e collettiva;

i) gestione della "Mensa Don Giovanni Mele", fondata dalla Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera, opera segno, nata nell'anno del Giubileo, al fine di accogliere persone con problemi di ordine economico o, comunque, di disagio;

j) gestione e coordinamento sul territorio della raccolta di beni alimentari necessari per la mensa,

k) gestione delle eventuali "Opere segno" dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina;

l) sottoscrizione di protocolli d'intesa o convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, servizi sociali per l'aiuto a persone bisognose (aiuto economico, lavorativo, sociale, medico);

m) sottoscrizione di protocolli d'intesa o convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, per partecipare a misure aventi come obiettivi il contrasto alla povertà e all'inclusione sociale dei più bisognosi,

n) sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, per consulenza medica, legale, psicologica per le azioni di tutela della persona e della sua salute;

o) promozione della formazione degli operatori volontari sui temi della solidarietà, dell'educazione, del mutuo aiuto, della giustizia sociale e dell'interculturalità;

p) promozione e diffusione della cultura dell'accoglienza verso coloro che vivono in una situazione di emarginazione sociale, sia italiani che immigrati;

q) promozione e diffusione della cultura dell'interculturalità allo scopo di conoscere e favorire rapporti più stabili con le altre culture per la valorizzazione e l'accrescimento reciproco;

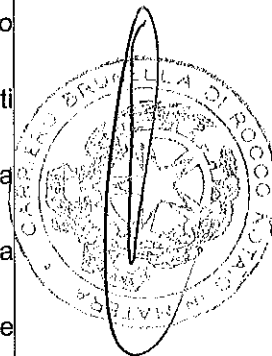
r) creazione di una rete sociale nel territorio dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina con enti pubblici e privati per l'incrocio domanda-offerta di lavoro;

s) inserimento nei propri servizi di persone soggette a misure alternative alla detenzione, in convenzione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE);

t) sottoscrizione di convenzioni per ospitare giovani del servizio civile ed educarli alla cultura della solidarietà sociale.

L'Associazione, laddove consentito, può emettere "titoli di solidarietà" così come previsto dall'art. 29 del D.lgs. n.460/1997.

Ai sensi dell'art.6 del Dlgs 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, per il raggiungimento degli scopi sociali, attività accessorie e strumentali integrative a



quelle statutarie; in particolare, potrà svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale:

- acquisizione a qualsiasi titolo di immobili per esercitare le suddette attività, gestione, manutenzione e ristrutturazione degli stessi;
- gestione di corsi di formazione per i volontari della mensa.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto.

TITOLO II **PATRIMONIO**

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in euro 15.000 (quindicimila)

Possono far parte del patrimonio:

- a) i beni immobili intestati all'Associazione, i beni mobili e comunque i beni suscettibili di valutazione economica;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) i fondi raccolti in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione e che possa contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Gli associati si distinguono in associati ordinari e associati onorari.

In coerenza con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, possono essere associati ordinari i soggetti, persone fisiche e giuridiche (senza scopo di lucro), nonché enti non profit o del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, che abbiano esperienza di volontariato e/o siano stati impegnati in servizi di assistenza e/o di solidarietà sociale

E' socia ordinaria la signora Giulia Mele la quale, essendo erede di Don Giovanni Mele, partecipa anche in forma onoraria alla vita associativa.

Sono associati onorari qualificati esponenti del mondo ecclesiale e della cultura e dell'impegno sociale e non hanno diritto di voto.

La nomina a socio onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione prima al Direttivo e in caso favorevole all'Assemblea dei soci che delibera nei modi ordinari.

E' socio onorario di diritto l'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di condividere i principi e le finalità dell'Associazione, di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione, col divieto di limitazioni riferite alle condizioni economiche e di discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

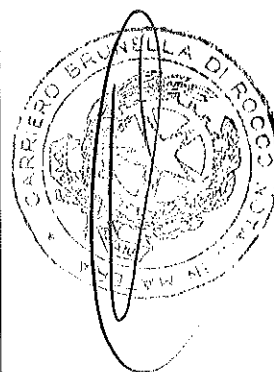
Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI



Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell'associazione;
- la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel *quorum* l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- quant'altro ad essa demandato dallo Statuto.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, ad eccezione delle votazioni aventi ad oggetto la esclusione dei soci o provvedimenti relativi alla responsabilità degli amministratori.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

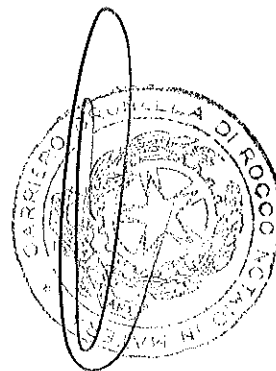
L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata a mano, raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede l'associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati



per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro sette giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto:

- la modifica della sede sociale deve essere approvata con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- le altre modificazioni dello statuto diverse dal punto che precede devono essere approvati con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione sono decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro otto giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ..

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più

scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ciascun associato può rappresentare solo un associato.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.



L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette (7) membri.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la nomina della maggioranza degli amministratori (quattro membri) è riservata all'assemblea, che li sceglie tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

In coerenza con finalità perseguite e con le attività svolte dall'Associazione:

- la nomina di un amministratore, che potrà essere scelto anche tra soggetti esterni all'associazione, è riservata all'Arcidiocesi di Matera-Irsina, ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al n.37 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera e, per essa, al suo rappresentante legale l'Arcivescovo pro tempore; l'amministratore come innanzi nominato avrà funzioni di Presidente;

- la nomina di un amministratore, che potrà essere scelto anche tra soggetti esterni all'associazione, è riservata alla Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera, ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al n. 19 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera e, per essa, al suo rappresentante legale il Parroco pro tempore;

- la nomina di un amministratore, che potrà essere scelto anche tra soggetti esterni all'associazione, è riservata alla Caritas Diocesana, organismo pastorale ed espressione della Chiesa particolare, e, per essa, al suo Direttore.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

Gli amministratori nominati dall'assemblea possono essere revocati con delibera dell'Assemblea e su proposta motivata del Presidente dell'Associazione.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In caso di cessazione della carica, la sostituzione avverrà secondo i criteri indicati nei commi secondo e terzo del presente articolo.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per numero quattro esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile per un secondo mandato successivo.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna nel Comune dove ha sede l'associazione ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno quattro dei suoi membri o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione con lettera raccomandata a mano, raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se costituito, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 24) GRATUITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANO DIRETTIVO

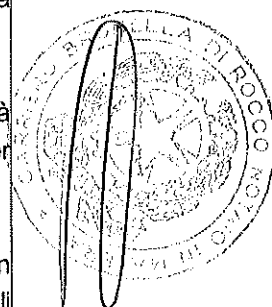
All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di



rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori componenti il direttivo e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n.

117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, l'assemblea può deliberare che la revisione dei conti sull'associazione sia esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

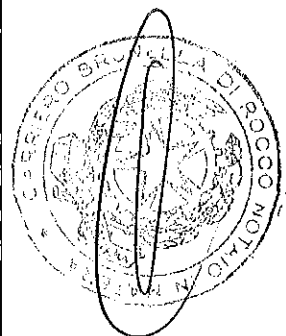
TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;



- tutti gli associati sono venuti a mancare.
- per cause previste dalla legge.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento devono essere, a norma dell'art. 48 comma 2 del CTS iscritte sul RUNTS a cura del rappresentante legale o trasmesse al Registro dall'Autorità competente.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, in considerazione delle finalità e dei principi che regolano l'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Ente che sarà indicato dall'Arcidiocesi di Matera - Irsina, ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al n.37 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera e, per essa, dal suo rappresentante legale l'Arcivescovo pro tempore, con il parere positivo dell'Ufficio indicato dalle norme in vigore che regolano la materia, alle quali si rinvia.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni che saranno in vigore, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 35) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Matera.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà il suo domicilio.

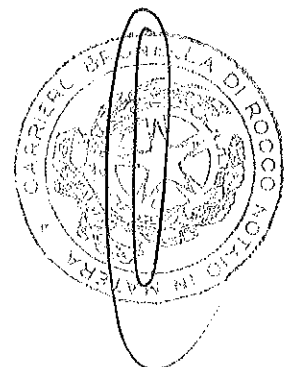
ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Firmato:

Maria Rosaria Di Muro

Brunella Carriero (Notaio) segue sigillo





Allegato "E"
al n. 16521 di Raccolta

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo di Matera - Irsina

Prot. N. 36/2022



A norma dell'Art. 22 del Cap. V dell'Associazione "Don Giovanni Mele", in qualità di rappresentante legale pro tempore dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina;

tenendo conto delle finalità della stessa che in particolare, l'Associazione persegue il fine di cristiana solidarietà nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa di Matera-Irsina ed in collaborazione con la Caritas Diocesana e con la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Matera (Art 3, Titolo 1);

ben conoscendo le qualità, lo spirito di servizio e competenze

NOMINO
AMMINISTRATORE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE "DON GIOVANNI MELE",

Ente del Terzo Settore a seguito dell'iscrizione nel RUNTS e acquisizione della personalità giuridica, con effetto dal giorno della predetta iscrizione,

la Sig.ra **MARIA ROSARIA DI MURO.**

Allego copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del sottoscritto.



Matera, 02/09/2022

La presente carta d'identità
è valida sino al 04/04/2017

COSTO CARTA D'IDENTITÀ € 0,16
DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,26

AX 5681570

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MATERA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 5681570

DI
CAIAZZO
ANTONIO

Stampa: 04/05/2016

Cognome CAIAZZO
Nome ANTONIO
nato il 4 aprile 1956
(allo n. 188 P. 11 P. 11)
a ISOLA DI CAPO RIZZUTO GZ
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MATERA
Via PIAZZA DUOMO 7
Stato civile Stato libero
Professione VESCOVO
CONNOTATIVE CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 179
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare *Antonio Caiazzo*
MATERA 31 mag 2016
Impronta del dito indice sinistro
Per il simbolo
VITULLO VITO

Stampa: 04/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice fiscale CZZNTN56D04E339H
Cognome CAIAZZO
Nome ANTONIO
Luogo di nascita ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Provincia GZ
Data di nascita 04/04/1956
Data di scadenza 04/05/2017

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Cognome CAIAZZO
Nome ANTONIO
Data di nascita 04/04/1956
Codice fiscale CZZNTN56D04E339H SS. MIN. SALUTE 500001
Numero di identificazione 80380001800025912042
Data di scadenza 04/05/2017

Antonio Caiazzo

PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA

Via Guglielmo Marconi, 103

75100 MATERA

Prot. n. 1/2022

Allegato "F"
al n. 16521 di Raccolta

All'Associazione
DON GIOVANNI MELE
Via Racioppi, 2
75100 MATERA



Oggetto: Nomina dell'Amministratore riservata alla Parrocchia Maria SS. Annunziata con sede in Matera (art. 22 dello Statuto dell'Associazione "DON GIOVANNI MELE" con sede in Matera conseguente alle modifiche di cui all'assemblea straordinaria convocata per il 2 settembre p.v.).

Io sottoscritto Sac. Giuseppe Tarasco, nato a Matera (MT) il 01/07/1971, residente a Matera in Piazza Duomo n. 7, Codice fiscale TRSGPP71L01F052B, in qualità di Parroco e legale rappresentante pro tempore della Parrocchia Maria SS. Annunziata con sede in Matera,

NOMINO

il Reverendo Sac. GIUSEPPE TARASCO
nato a Matera (MT) il 01/07/1971
residente a Matera in Piazza Duomo n. 7
codice fiscale TRSGPP71L01F052B

quale Amministratore dell'Associazione che assumerà la denominazione "DON GIOVANNI MELE - Ente Terzo Settore" a seguito dell'iscrizione nel RUNTS e acquisizione della personalità giuridica, con effetto dal giorno della predetta iscrizione.

Allego copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del sottoscritto.

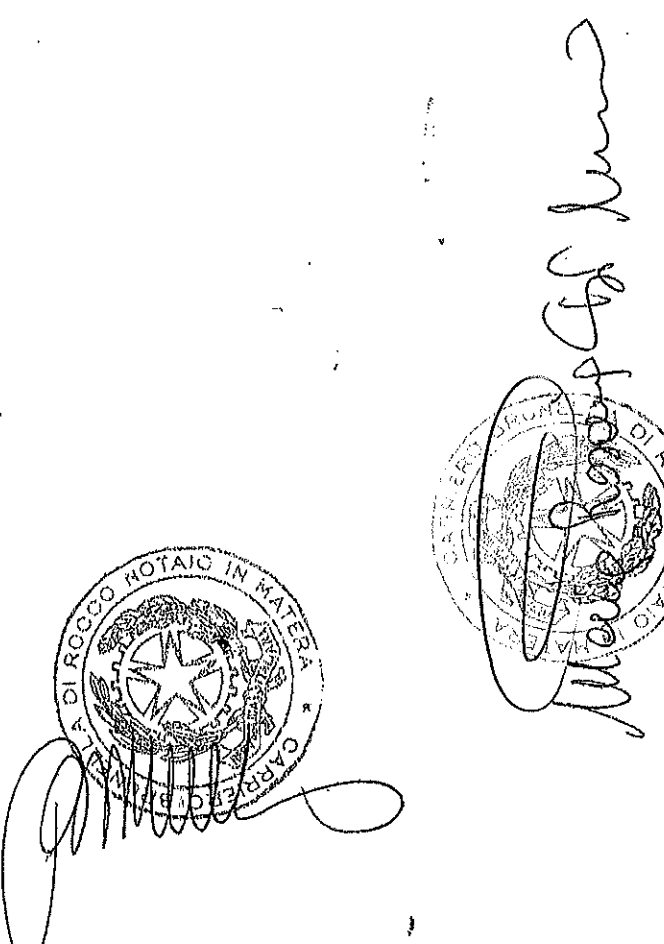
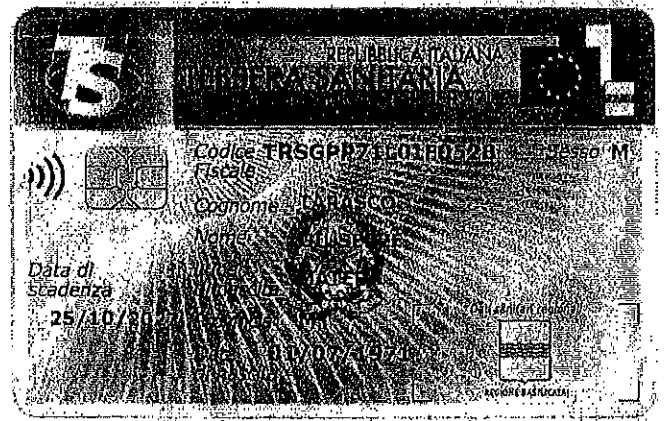
Matera, 02/09/2022



IL PARROCO
e legale rappresentante
Sac. Giuseppe Tarasco

Giuseppe Tarasco

Maria Racioppi





Caritas Diocesana
Matera - Irsina

Allegato

al n.

"G"
16531 di Raccolta



All'Associazione
DON GIOVANNI MELE
Via Racioppi, 2
75100 MATERA

Oggetto: Nomina dell'Amministratore riservata alla Caritas Diocesana dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina (ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Associazione "DON GIOVANNI MELE" con sede in Matera conseguente alle modifiche di cui all'assemblea straordinaria convocata per il 2 settembre p.v.).

Io sottoscritta Anna Maria Cammisa, nata a Catanzaro (CZ) il 31/05/1942, residente a Matera in via De Amicis n. 52, Codice fiscale CMMNR42E71C352Z in qualità di Direttrice della Caritas Diocesana dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina,

SENTITA

l'equipe della Caritas Diocesana di Matera - Irsina e

ACQUISITO

il parere positivo dei membri della stessa

NOMINO

me stessa quale Amministratore dell'Associazione DON GIOVANNI MELE.

Allego copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale della sottoscritta.

Matera, 02/09/2022

Firma

Anna Maria Cammisa

Via Cappuccini, 15 - 75100 Matera
Tel. 0835 330060 - Fax 0835 330075
E-mail: caritasmatera@hotmail.com

Cognome **CAMMISA**
 Nome **ANNA MARIA**
 nato il **31 maggio 1942**
 (atto n. **78** P. I. **SA**)
 a **CATANZARO** (CZ)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MATERA**
 Via **VIA EDMONDO DE AMICIS, 82 int. 5**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **PENSIONATA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,60**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Anna Maria Cammisa*
MATERA **12 apr 2013**

Per **IL SINDACO**
VERBANCA ANTONIO

Impresa del dito
 indice sinistro





Mario Rosario Esposito

La presente carta d'identità
 è valida sino al 31/05/2023

COSTO CARTA IDENTITA' € 6,16
 DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,26

AS 2945442



REPUBBLICA ITALIANA

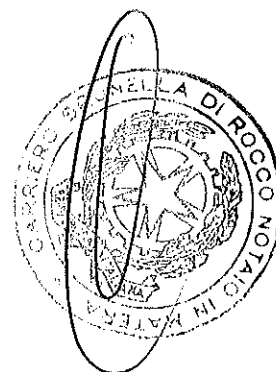


COMUNE DI
MATERA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 2945442

DI
CAMMISA
ANNA MARIA





TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CAMMISA

ANNA MARIA 31/05/1942

CMMNMR42E71C352Z SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001700016364120 24/05/2024

Maria Rosaria G. G. G.

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale CMMNMR42E71C352Z Sesso F

Cognome CAMMISA

Nome ANNA MARIA

Luogo di nascita CALABAZO

Provincia CZ

Data di scadenza 24/05/2024

Data di nascita 31/05/1942

Regione Basilicata

limitata nel tempo.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Ente.

Si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art.82 n.3 e n.5 del D.Lgs. 117/2017.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio
ho redatto il presente atto dattiloscritto con sistema informatico da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su undici fogli per quarantadue facciate sin qui e ne ho dato lettura alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto

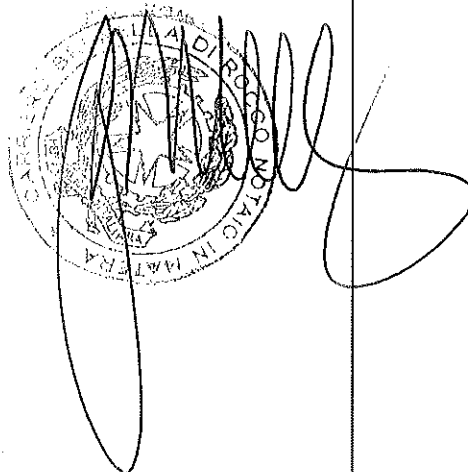
Firmato:

Maria Rosaria Di Muro

Brunella Carriero (Notaio) segue sigillo

La presente copia composta da numero cinquantatre facciate scritta con sistema elettronico è conforme all'originale.

Oggi in Matera il tredici settembre duemilaventidue.

A circular notary seal is visible, partially obscured by a large, stylized handwritten signature. The seal contains the text "NOTAIO IN MATERA" and "BRUNELLA CARRIERO". The signature is written in dark ink and extends across the seal and into the margin.

